

Sentenza n. 21/2025

R.G. TF 17/2025

(PF 33/2025)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), nella seguente composizione:

Avv. Armando Argano - Presidente

Avv. Francesco Banchelli- Componente

Avv. Paola Potenza - Componente estensore

all'udienza del 2 dicembre 2025, con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare n. 17/2025 a carico di:

- Sig. **Alessio Malena** (tess. n. JL002216 - cod. soc. PO462), nato a San Nicola dell'Alto il 25.12.1951;
- **A.S.D. Podistica Pratese** (cod. affil. n. PO462), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. Stefano Pellaracani;

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Fatto e Svolgimento del processo

Con segnalazione pervenuta in data 24 giugno 2025 dal Fiduciario Regionale GGG Calabria, sig. Giovanni Molè, corredata da documentazione fotografica, classifica ufficiale ed elenco iscrizioni, la Procura Federale veniva informata del presunto comportamento irregolare posto in essere dal tesserato Alessio Malena, il quale avrebbe preso parte alla gara "XI Capocolonna – Crotone" del 7 giugno 2025, corsa su strada di circa 10 km, pur non risultando iscritto alla competizione e indossando il pettorale n. 71, assegnato all'atleta Mauro De Bonis, tesserato per la società Kos Running ASD.

Con atto del 25 giugno 2025, la Procura Federale disponeva l'apertura del procedimento disciplinare, iscrivendo il fascicolo al n. R.G.P.F. 33/2025, e dando avvio alla fase istruttoria.

Nel corso delle indagini venivano acquisiti, tra l'altro, la documentazione fotografica e le classifiche ufficiali della gara, il verbale di audizione dell'arbitro federale Pietro Celeste, le audizioni dei sigg. Mauro De Bonis, Francesco Turano, Alessio Malena e Walter Cortese.

All'esito dell'attività istruttoria, con comunicazione del 6 ottobre 2025, la Procura Federale dichiarava concluse le indagini, ritenendo sussistenti elementi idonei a configurare la responsabilità disciplinare del sig. Malena per aver partecipato alla gara in assenza di iscrizione e mediante utilizzo del pettorale attribuito ad altro atleta, nonché profili di responsabilità in capo al sig. Walter Cortese per negligenza nella distribuzione dei pettorali e, conseguentemente, la responsabilità oggettiva della ASD Podistica Pratese.

Con atto di deferimento del 5 novembre 2025, la Procura Federale esercitava azione disciplinare nei confronti di:

- sig. Alessio Malena, per aver partecipato in data 7 giugno 2025 alla gara “XI Capocolonna – Crotone”, pur non essendo iscritto, indossando il pettorale n. 71 assegnato ad altro atleta, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), dello Statuto FIDAL, all'art. 22 del Regolamento Organico FIDAL e agli artt. 1, 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo CONI;
- ASD Podistica Pratese, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b), del Regolamento di Giustizia FIDAL.

La Procura Federale dava altresì atto che, in data 28 ottobre 2025, era pervenuta istanza di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 60 R.G. FIDAL da parte del sig. Walter Cortese, definizione successivamente approvata dalla Procura Generale dello Sport con nota prot. n. 7732 del 3 novembre 2025.

Con provvedimento del Presidente del Tribunale Federale ritualmente comunicato alle parti veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 2 dicembre 2025.

All’udienza del 2 dicembre 2025 risultavano presenti il Procuratore Federale, Avv. Fabio Portelli, e il difensore della ASD Podistica Pratese, Avv. Stefano Pellacani. Nessuno invece compariva per l’inculpato Alessio Malena, nonostante lo stesso avesse conferito in data 26 novembre 2025 delega al proprio difensore Avv. Francesco ZEI per la partecipazione da remoto all’udienza, indicando i recapiti per l’invio del *link* di collegamento.

Il Procuratore Federale rappresentava, in via preliminare, che era stato raggiunto accordo con la difesa della ASD, ai sensi dell’art. 41 R.G. FIDAL, per l’applicazione dell’ammenda di euro 334,00.

L’Avv. Pellacani si riportava all’accordo e ne chiedeva l’accoglimento.

Quanto alla posizione del tesserato Malena, il Procuratore Federale concludeva per l’applicazione della sanzione della squalifica per giorni 30, senza concessione delle attenuanti generiche, in considerazione della mancata resipiscenza, a fronte di un illecito ritenuto pienamente provato e delle ricadute disciplinari già prodotte anche in capo alla società e ad altro soggetto coinvolto.

All’esito della discussione, il Tribunale si riservava la decisione.

MOTIVI

Dall’esame complessivo del materiale istruttorio emerge un quadro univoco, coerente e non smentito da elementi di segno contrario, idoneo a dimostrare che il sig. Alessio Malena abbia effettivamente preso parte alla gara “XI Capocolonna – Crotone” del 7 giugno 2025, pur non essendo iscritto alla competizione e indossando il pettorale n. 71, attribuito all’atleta Mauro De Bonis.

Le fotografie acquisite agli atti, le dichiarazioni rese dall’arbitro federale Pietro Celeste, l’audizione del sig. Mauro De Bonis – che ha confermato la propria assenza dalla gara e l’estraneità ai fatti – nonché le dichiarazioni del sig. Francesco Turano, il quale ha riferito di aver visto Malena durante la competizione, pur precisando che lo stesso non risultava iscritto, e quelle del sig. Walter Cortese, incaricato della distribuzione dei pettorali, che ha

ammesso la propria esclusiva competenza nella consegna degli stessi, convergono tutte nel delineare una partecipazione attiva alla gara da parte dell'inculpato.

Tali elementi convergono nel delineare una partecipazione attiva dell'inculpato alla competizione, in contrasto con la sua versione difensiva, secondo cui egli si sarebbe trovato sul percorso *“per allenamento”*. Le giustificazioni rese dal sig. Malena risultano, pertanto, prive di riscontro, caratterizzate da profili di intrinseca contraddittorietà e del tutto incompatibili con le univoche acquisizioni istruttorie.

Orbene, alla luce della ricostruzione che precede, la partecipazione a una competizione federale in assenza di iscrizione e mediante l'utilizzo del pettorale di altro atleta integra una violazione diretta dei principi di lealtà, correttezza e probità posti a fondamento dell'ordinamento sportivo, come espressamente codificati nell'art. 6, comma 1, lett. b), dello Statuto FIDAL, negli artt. 1, 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e negli artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Tali principi non hanno valore meramente programmatico, ma presidiano la regolarità, la trasparenza e l'affidabilità delle competizioni sportive. Ne consegue che la violazione delle regole di identificazione degli atleti costituisce, per consolidato orientamento di questo Tribunale Federale, una condotta intrinsecamente incompatibile con la lealtà sportiva, a prescindere dall'eventuale incidenza sul risultato tecnico.

Il pettorale di gara, infatti, non rappresenta un semplice contrassegno numerico, ma svolge funzioni tecniche, regolamentari e di sicurezza, in quanto consente l'identificazione univoca dell'atleta partecipante, la tracciabilità del percorso e dei tempi, la validazione della classifica, la verifica della corrispondenza tra atleta, iscrizione, certificato medico e copertura assicurativa nonché l'organizzazione dei controlli e della sicurezza lungo il percorso.

Pertanto, l'uso da parte del sig. Malena del pettorale n. 71, attribuito ad altro atleta, costituisce un uso improprio di un mezzo di identificazione federale e determina una

alterazione oggettiva della regolarità della competizione, incidendo su un elemento strutturale del sistema di controllo.

Ne consegue che tale condotta è intrinsecamente idonea a ledere l'immagine della manifestazione e dell'organizzazione federale, in quanto compromette l'affidamento che gli organizzatori e gli altri atleti ripongono nel corretto funzionamento delle procedure di gara.

Elemento qualificante dell'illecito è, altresì, rappresentato dai rischi sistematici che la partecipazione irregolare comporta. In particolare, rischi sanitari, poiché l'atleta non iscritto non è soggetto al controllo del certificato medico agonistico, con esposizione di sé e degli altri a potenziali pericoli.

Inoltre, rischi assicurativi, poiché la copertura federale opera esclusivamente in favore degli atleti regolarmente iscritti. Da ultimo, rischi organizzativi, in quanto i servizi di sicurezza, assistenza sanitaria e gestione del percorso sono parametrati al numero degli atleti ufficialmente iscritti.

Sul punto, giova ricordare la costante giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui la presenza di atleti non iscritti comporta rischi di natura sanitaria, assicurativa e organizzativa, poiché tutti i servizi vengono parametrati al numero di atleti iscritti (*cfr.* T.F. FIDAL, Decisione n. 44/2024).

La condotta dell'inculpato determina, dunque, una duplice compromissione. In primo luogo, della tutela dell'incolumità personale, affidata alla Federazione e agli organizzatori; in secondo luogo, della tutela del buon andamento organizzativo della manifestazione, fondato sulla corrispondenza tra iscrizioni ufficiali e partecipanti effettivi.

Ai fini della configurazione dell'illecito non rileva che l'atleta abbia o meno perseguito un vantaggio agonistico concreto. Invero, l'alterazione del sistema di identificazione costituisce di per sé violazione disciplinare, in quanto incide su elementi strutturali dell'ordinamento sportivo (*cfr.* T.F. FIDAL Decisione n. 44/2024 cit.).

In considerazione della rilevanza disciplinare della condotta e delle specifiche modalità del fatto, la sanzione richiesta dalla Procura Federale della squalifica per giorni 30 deve ritenersi congrua e proporzionata, in quanto coerente con le finalità dell'ordinamento disciplinare.

Quanto alla posizione della ASD Podistica Pratese, l'accertamento della responsabilità disciplinare del tesserato costituisce il presupposto logico-giuridico per la valutazione della posizione dell'affiliata, chiamata a rispondere in via oggettiva ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b), del Regolamento di Giustizia FIDAL, nonché per la successiva verifica dell'accordo di applicazione consensuale della sanzione *ex art. 41 R.G.*, intervenuto in udienza.

Nel corso dell'udienza del 2 dicembre 2025, la Procura Federale e la difesa della società hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 41 R.G., mediante applicazione dell'ammenda finale di euro 334,00, determinata sulla base di una pena base di euro 500,00, ridotta di un terzo in applicazione delle attenuanti generiche previste dall'art. 9, comma 2, ultimo capoverso, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Nel caso di specie, la responsabilità ascritta alla società risulta di natura esclusivamente oggettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. b), R.G. FIDAL, non emergendo profili di concorso materiale o di consapevole tolleranza della condotta del tesserato. Va inoltre valorizzata la condotta collaborativa della società, che ha manifestato la volontà di definire anticipatamente il giudizio.

La misura dell'ammenda concordata risulta proporzionata e conforme ai precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale in fattispecie analoghe, oltre che coerente con le finalità proprie dell'ordinamento disciplinare.

L'accordo deve, pertanto, ritenersi ammissibile e meritevole di ratifica, ai sensi dell'art. 41 R.G. FIDAL.

P.Q.M.

- dichiara il sig. Alessio Malena (tess. n. JL002216) responsabile degli addebiti a lui contestati e, per l'effetto, gli applica la sanzione della squalifica per giorni 30 (trenta);
- dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto tra la Procura Federale e la ASD Podistica Pratese ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia FIDAL e applica alla Affiliata la sanzione finale dell'ammenda nella misura di euro 334,00 (trecentotrentaquattro).

Avverte

che la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Incarica

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone immediatamente la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Così deciso in Roma, 11 dicembre 2025

Avv. Armando Argano - Presidente

Avv. Francesco Banchelli - Componente

Avv. Paola Potenza – Componente Estensore